

Procedimento Elettorale: una fotografia per maggiore trasparenza

02 Luglio 2020
William Iaria

Indice:

1. Un processo elettorale più snello
2. Voto e scrutinio elettronico
3. Una procedura a garanzia di maggiore Trasparenza e legalità

1. Un processo elettorale più snello

Negli anni, vari tentativi sono stati fatti e si continuano a fare per informatizzare e **snellire la procedura fondamentale su cui si basa ogni democrazia: il processo elettorale**. Spesso si è sentito parlare di *voto elettronico* con un'accezione piuttosto generale, ma non tutti sanno che l'intero processo è costituito da varie fasi indipendentemente automatizzabili:

la predisposizione delle liste degli elettori,
l'identificazione dei votanti, l'espressione del voto,
lo scrutinio dei suffragi,
la redazione dei verbali e
la trasmissione dei risultati.

Tuttavia si possono ricondurre a due le principali modalità di informatizzazione che sono state sperimentate in Italia:

- il **voto elettronico** vero e proprio: il voto è dematerializzato, senza scheda cartacea;
- lo **scrutinio elettronico**: si vota nella maniera tradizionale, con matita copiativa e scheda cartacea, mentre è informatizzato il conteggio delle schede.

2. Voto e scrutinio elettronico



La differenza fondamentale tra le due procedure sta nella fase di espressione del voto: nel primo caso, infatti, la propria scelta viene affidata ad uno strumento elettronico che consente di eliminare la fase di scrutinio, poiché il conteggio automatizzato del voto avviene nel momento stesso in cui si esprime la propria scelta; con lo scrutinio elettronico viene invece informatizzata soltanto la vera e propria fase di scrutinio, ovvero il conteggio e l'elaborazione dei voti.

Sebbene il voto e lo scrutinio elettronico siano due concetti spesso confusi, storicamente hanno dato origine a sperimentazioni del tutto autonome che hanno prodotto esperienze ed esiti molto diversi.

In particolare il percorso dello scrutinio elettronico in Italia è riconducibile ad un'unica esperienza, iniziata nel 2001 con le sperimentazioni realizzate in alcuni comuni della Sardegna e autorizzate dal Ministero degli Interni.

Si trattava di una **assoluta novità** in Italia in quanto, fino a quel momento, oggetto di prova furono soltanto **tentativi di implementazione del voto elettronico**, svolti a livello locale e non sempre con esiti positivi, soprattutto in termini di sicurezza.

Di fatto **le sperimentazioni di voto elettronico non sono mai state condotte su larga scala**, anche per la mancanza di una normativa in materia.

3. Una procedura a garanzia di maggiore trasparenza e legalità

Una alternativa ad una modifica normativa non ancora definita potrebbe riguardare la **fase intermedia fra la conclusione dello spoglio e l'inizio dell'attività di verbalizzazione**.

Ciascun Presidente di seggio, al termine delle operazioni di scrutinio all'interno della propria sezione ove presta servizio, fotografa con il proprio cellulare e trasmette alla Prefettura di competenza la pagina delle tabelle di scrutinio riepilogativa dei voti di lista, di preferenza e totalizzanti del seggio, prima della stessa trascrizione sul verbale.

L'adempimento richiede solo pochi secondi, non determina costi di alcun genere e non comporta alcuna variazione delle tradizionali operazioni degli uffici elettorali di sezione che rimangono invariate.

Tale fotografia consentirebbe di anticipare alle prefetture, in tempo reale, i risultati degli scrutini e soprattutto, nell'ottica di una maggiore tempestività e trasparenza del procedimento, ridurrebbe maggiormente eventuali rischi di manomissione di dati e risultati al termine delle operazioni di spoglio, con la prova che i medesimi dati dovranno trovare conferma sul verbale di sezione, così come dall'invio che effettua l'ufficio elettorale comunale al termine dell'attività.

TAG: elezioni, voto elettronico, scrutinio elettorale, Costituzione, pubblico, sistema elettorale

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.
